



SENTENZA N. 204/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74596/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 24/1/2025 dal signor **(omissis)** rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Francesco Picaro (P.E.C.: f.picaro@avvocatinocera-pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Scafati (SA) alla Piazza Garibaldi n. 3, contro l'INPS e il Ministero dell'Interno, per l'accertamento del suo diritto al pagamento della pensione privilegiata già debitamente riconosciutagli e attribuitagli per dipendenza dal servizio di varie infermità;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 gli Avvocati Francesco Picaro in difesa del ricorrente e Vincenzo Di Maio per l'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

Il signor (omissis), ex ispettore capo VII della Polizia di Stato in quiescenza dal 1/2/2013 per raggiunti limiti di età e -quindi- titolare da tale data di pensione di vecchiaia ordinaria diretta Cat. VOCTPS n. 213510008547615, ha chiesto con il ricorso, diretto contro l'INPS e contro il Ministero dell'Interno, il riconoscimento del suo diritto -con conseguente condanna degli Enti convenuti- al pagamento della

pensione privilegiata diretta di 6^a categoria, in subordine della categoria ritenuta di diritto in relazione alle infermità descritte in ricorso, con decorrenza 1/2/2013, in subordine secondo la decorrenza ritenuta di diritto, come da provvedimento di conferimento n. NA022022953206 emesso il 5/12/2022, in subordine ex DPR n. 1092/1973 e ss.mm.ii. in relazione alle infermità descritte in ricorso, oltre interessi, rivalutazione monetaria e liquidazione del maggior danno; il tutto con vittoria di spese. In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto: l'acquisizione agli atti del giudizio di tutta la documentazione relativa alla domanda di prestazione oggetto del presente procedimento; l'ammissione di C.T.U. medico legale al fine di accertare in capo alla parte ricorrente, la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della prestazione oggetto del presente procedimento e la relativa decorrenza; l'ammissione di C.T.U. tecnico contabile al fine di stabilire gli importi spettanti a titolo di ratei maturati e l'importo mensile della prestazione.

A sostegno di tali pretese il (OMISSIS) ha segnalato di aver avuto conoscenza dell'avvenuto riconoscimento in suo favore, in accoglimento dell'istanza presentata il 22/2/2013, della pensione privilegiata di sesta categoria per dipendenza dal servizio di varie patologie, soltanto in occasione di richiesta di informazioni in proposito da lui avanzata personalmente in data 14/3/2024 presso gli Uffici INPS di Napoli – Sede di Via Guantai Nuovi, dove gli veniva consegnata copia del provvedimento di accoglimento e di conferimento n. NA022022953206 emesso il 5/12/2022 e gli veniva altresì data informazione della circostanza che con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio gli era stato erogato un importo pensionistico annuo *“equivalente all'importo della pensione diretta maggiorata di 1/10 in quanto più favorevole (a norma dell'art. 67 del DPR n. 1092/1973) previa contemporanea cessazione ed imputazione della pensione diretta ordinaria in*

godimento, ed il diritto dell'Ente al recupero della metà dell'equo indennizzo liquidato per le stesse infermità ex art. 144 del DPR n. 1092/1973 pari ad euro 7.281,38". Il ricorrente ha dedotto in gravame di non aver mai "ricevuto il pagamento della predetta prestazione, né della differenza tra i ratei finora maturati a tale titolo e quelli ricevuti in pagamento in virtù della pensione ordinaria finora erogata, oltre accessori di legge", continuando "a percepire il precedente trattamento pensionistico ordinario cat. VOCTPS n. 08547615 liquidatogli alla cessazione dal servizio", subendo contemporaneamente, dal marzo 2023, "il recupero, con trattenuta mensile sulla pensione erogata, in favore dell'Ente della somma di 7.281,38 euro indicato nel predetto provvedimento di conferimento n. NA022022953206 emesso il 05.12.2022".

Il (OMISSIS) ha rappresentato, infine, che l'apposita istanza e il ricorso amministrativo presentato all'Istituto previdenziale sono rimasti privi di alcun riscontro

L'INP si è costituito in giudizio in data 14/5/2025, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con memoria difensiva in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, sul presupposto, suffragato dalla ricostruzione della vicenda pensionistica del ricorrente basata sugli atti allegati alla memoria, che la corresponsione del trattamento privilegiato di sesta categoria con decorrenza dal 1/2/2013 è stata correttamente effettuata.

Con nota trasmessa anche a questa Sezione della Corte dei conti ma diretta all'INPS, il Ministero dell'Interno ha chiesto, vista la pretesa dedotta in gravame, di *"conoscere [...] la data e il totale degli emolumenti corrisposti all'interessato nonché trasmettere il processo verbale relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'ascrivibilità e la durata del trattamento pensionistico di privilegio concesso, come*

da richiesta del 04/06/2013, al fine di produrre adeguati scritti difensivi per una valida costituzione nel giudizio da parte di questa Amministrazione”.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Francesco Picaro ha contestato la ricostruzione degli atti eseguita dall'INPS nella propria memoria a difesa, che oltretutto non sarebbe comprovata dai cedolini di pagamento della pensione del (OMISSIS)(non depositati), ribadendo di non poter condividere l'assunto difensivo secondo cui vi sarebbe stata una prima liquidazione del trattamento pensionistico in un importo annuo di circa € 40,000 e quindi l'avvenuto aumento dell'importo medesimo a seguito del conferimento della pensione privilegiata; nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, ha chiesto la compensazione delle spese di lite, stante la difficoltà di ricostruire tutti i passaggi delle liquidazioni pensionistiche succedutesi nel tempo, non essendo il ricorrente in possesso di tutte le determine di attribuzione e di riliquidazione della propria pensione.

L'Avv. Vincenzo Di Maio ha contestato quanto *ex adverso* rappresentato e richiesto, riportandosi integralmente alla memoria in atti ed alla documentazione ad essa allegata; riguardo la mancata acquisizione in atti dei cedolini di pensione, posto che il ricorrente ne dovrebbe regolarmente essere in possesso, manifesta, per il caso in cui il Giudice Monocratico lo reputasse necessario, la disponibilità dell'Istituto a versarli agli atti del giudizio.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO in DIRITTO

La questione oggetto di causa non è rappresentata dall'accertamento del diritto di (omissis) alla concessione di pensione privilegiata di sesta categoria tabella A per dipendenza di infermità dal servizio, poiché tale concessione è già avvenuta in sede

amministrativa, come esposto dallo stesso ricorrente; si tratta, invece, di appurare se sia fondata la doglianza di parte attrice concernente il mancato effettivo pagamento di tale trattamento pensionistico di privilegio.

Ebbene, l'infondatezza di tale lamentela emerge evidente dagli atti di causa, come correttamente argomentato e documentalmente dimostrato dall'INPS resistente.

Risulta, invero, in atti che:

1- con determina NA012013737673 del 30/4/2013 veniva attribuito al signor (OMISSIS) trattamento pensionistico ordinario in via provvisoria, senza tenere conto delle modalità di calcolo stabilite dalla legge 190/2014 per mancato aggiornamento dei sistemi informatici alle nuove disposizioni; secondo tale calcolo provvisorio, la pensione del ricorrente veniva liquidata nell'importo annuo lordo di € 40.534,36;

2- Con successiva determina NA022022953203 del 5/12/2022 l'Istituto previdenziale ha provveduto a calcolare l'importo corretto della pensione ordinaria in € 37.245,92, tenuto conto anche della verifica imposta dal comma 707 dell'art. 1 della L. n. 190/2014; il debito scaturito dalla differenza tra le due liquidazioni è stato compensato con l'attribuzione della pensione di privilegio di 6^a categoria, decorrente dalla data del collocamento in quiescenza (1/2/2013), avvenuta con atto NA022022953206 emesso nella medesima data (5/12/2022), per riconosciuta dipendenza dal servizio di varie patologie, comportante l'aumento del 10% della pensione ordinaria già calcolata in € 37.245,92 annui, quindi corrispondente all'importo annuo di € 40.970,51;

3- Tale elaborazione ha generato un credito per il ricorrente pari ad € 3.441,54 (cfr. conteggio arretrati allegato alla memoria INPS) compensato con il maggior debito derivante dal recupero della metà dell'equo indennizzo corrisposto pari ad euro €

7.281,38, ai sensi dell'art. 144 DPR 1092/73;

4- il residuo debito di € 3.839,84 (€ 7.281,38 – € 3.441,54) è stato sottoposto a recupero mediante trattenute mensili sul trattamento pensionistico di € 191,99 nel periodo dal 1/3/2023 al 30/10/2024.

Quindi, la doglianza del (OMISSIS) riguardo il mancato effettivo pagamento/la mancata concreta attribuzione della pensione privilegiata di sesta categoria tabella A sin dalla data del collocamento in quiescenza, non trova conforto nelle risultanze degli atti di causa, puntualmente ricostruiti dall'INPS resistente.

Del resto, parte ricorrente deduce tale mancato pagamento sulla base di argomentazioni apodittiche e non motivate, ovvero basate sulla mera affermazione che egli *"continua a percepire il precedente trattamento pensionistico ordinario cat. VOCTPS n. 08547615 liquidatogli alla cessazione dal servizio, però sta subendo, effettivamente fin dal marzo 2023 (cfr. cedolini pensione depositati in atti alla voce <recupero equo indennizzo>), il recupero, con trattenuta mensile sulla pensione erogata, in favore dell'Ente della somma di 7.281,38 euro indicato nel predetto provvedimento di conferimento n. NA022022953206 emesso il 05.12.2022, senza però ricevere il pagamento della pensione privilegiata diretta di 6° categoria e dei ratei maturati, pur previsti dallo stesso provvedimento"*.

Altrettanto generiche sono le deduzioni espresse dal Difensore del ricorrente nel corso dell'odierna udienza.

L'assenza di qualsivoglia argomentazione giuridica a sostegno delle affermazioni di parte ricorrente, nonché il contrasto delle affermazioni medesime rispetto alla puntuale e documentalmente dimostrata, ricostruzione dei fatti eseguita dall'INPS resistente, conduce al rigetto del ricorso.

La complessità di tale ricostruzione, visti i provvedimenti pensionistici succedutisi nella regolazione della specifica vicenda pensionistica del ricorrente anche mediante compensazioni e recuperi, che l'INPS ha chiarito soltanto nella presente sede giurisdizionale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, **RESPINGE** il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11.06.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)